



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
II SEZIONE CIVILE

Rrd 1/2023

Rrd 2/2023

In composizione monocratica, in persona del giudice Dott. Daniele Carlo Madia, sciogliendo la riserva assunta a seguito della scadenza del termine di deposito delle note scritte ex art. 127 ter cpc del 6 aprile 2023, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento per omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore iscritto al n. 16/22 R.G.P.U.

INTRODOTTO DA

MENDOLIA Celeste nata a Taormina in data 03.03.1985 e residente in Taormina (ME) Via Madonna Rocca - C.F. MND CST 85C43 L042C e **MENDOLIA Marcella** nata a Taormina in data 22.05.1993 e residente in Taormina (ME) Via Madonna Rocca - C.F. MND MCL 93E62 L042B, rappresentate e difese, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Paolo Amisano del Foro di Alessandria e Maria Rosaria De Mitri del Foro di Milano, elettivamente domiciliate presso lo studio dell'Avv. Paolo Amisano in Valenza (AL), Corso Matteotti n. 2, giusta procura in calce al ricorso

RICORRENTI**NEI CONFRONTI DI**

POPP-1 S.r.l., con sede in Milano, via V. Betteloni n. 2, C.F. e n. di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi 12122940963, e per essa, quale mandataria, Phoenix Asset Management S.p.A., con sede in Roma, Corso Vittorio Emanuele II, n. 284, C.F. 13444081007, Gruppo IVA "Gruppo IVA PAM SPA" n. 15859181008, rappresentata e difesa dall'Avv. Santo Sparacino, giusta procura in atti

CREDITORE COSTITUITO

COMUNE DI TAORMINA, in persona del Sindaco legale rapp.te *pro tempore* dott. Bolognari Mario (P. IVA 00299100834), rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Tesoro, giusta procura in atti

CREDITORE COSTITUITO**E NEI CONFRONTI DI**

Avv. Paolo Amisano, Dott. Teodoro Argento, Avv. Attilio De Gregorio, Riscossione Sicilia ora Agenzia delle Entrate Riscossione, Banca monte dei paschi di Siena S.p.A, AMCO Asset Management Company SpA, Sfalanga Giovanni e Antila Paula Tuulikki

CREDITORI NON COSTITUITI

avente ad oggetto: Ricorso per l'accesso alla Procedura familiare art. 66 CCII. - In via principale: ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 ss CC.II. - In via subordinata: procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato ex artt. 268 ss CC.II.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso presentato l'8 novembre 2022 innanzi a questo Tribunale, la Sign. Mendolia Celeste e la Sign. Mendolia Marcella, tramite l'O.C.C. competente, chiedevano di essere ammesse, in via principale, alla procedura di cui agli artt. 66 e 67 CCII. e, in via subordinata, alla procedura liquidatoria di cui agli artt. art. 268 s.s. CCII.

Con decreto del 9 novembre 2022, il Giudice delegato dichiarava l'ammissibilità della proposta e del piano di ristrutturazione del debito depositato ai sensi degli artt. 66 e 67 CCII e disponeva la sospensione della procedura esecutiva n. 290/12 R.G.E. pendente innanzi a questo Tribunale. Effettuate le comunicazioni ex art. 70 CCII, preso atto delle osservazioni tempestivamente trasmesse dai creditori delle istanti, l'O.C.C. depositava, in data 22 febbraio 2023, la proposta ed il piano modificati. Ritenuto opportuno instaurare il contraddittorio con i creditori sulle modifiche apportate, prodotte in atti le ulteriori osservazioni pervenute all'O.C.C., veniva celebrata l'udienza del 6 aprile 2023 nel rispetto delle forme previste dall'art. 127 ter c.p.c. con scambio di note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalle ricorrenti e dalle parti creditrici (nello specifico, da Popp-1 S.r.l. e dal Comune di Taormina costituitisi in giudizio rispettivamente il 18 gennaio 2023 ed il 21 febbraio 2023).

Orbene, tenuto conto delle osservazioni formulate dal ceto creditorio e del contenuto della proposta e del piano di ristrutturazione dei debiti, questo Tribunale ritiene che sussistono i presupposti per concedere l'omologazione nei termini che seguono.

Occorre preliminarmente considerare che non è pervenuta nessuna contestazione in merito alla fattibilità del piano. Del resto, al riguardo, bisogna positivamente apprezzare che, in base ad esso, i creditori, sia privilegiati sia chirografari, divisi in sette classi, saranno integralmente soddisfatti tramite il ricavato della vendita dei beni immobili e mobili registrati di proprietà delle debentrici. Questa scelta appare ragionevole considerato che entrambe le istanti, sebbene percepiscano modesti redditi diretti, sono titolari di un ingente patrimonio immobiliare, in larga parte ereditato dal padre. La preferenza manifestata per la collocazione sul mercato dell'immobile sito in Taormina, Via Leonardo Da Vinci s.n.c. - che, tra l'altro, non è preclusiva della possibilità di procedere alla vendita degli altri beni - si giustifica in ragione del rilevante valore economico che lo stesso riveste (pari ad euro 6.850.518,70 secondo le conclusioni formulate dal C.T.U. in sede esecutiva), data la sua destinazione ad uso alberghiero.

D'altro canto, le condizioni previste nel piano appaiono più vantaggiose rispetto all'esecuzione individuale considerato che, dalla sua attuazione, dovrebbero derivare entrate di gran lunga superiori rispetto all'ammontare dei debiti delle istanti. Ciò appare ancor più vero se si considera che, in sede esecutiva, prima della disposta sospensione, il



tentativo di vendita dell'intero compendio immobiliare avente come prezzo a base d'asta la somma di euro 5.475.427,98 (quindi, già inferiore rispetto al valore di mercato riconosciuto dal C.T.U.), è andata deserta sicché, presumibilmente, per pervenire ad un'aggiudicazione, si sarebbero resi necessari diversi tentativi con conseguenti ulteriori ribassi (legislativamente previsti nell'ambito delle vendite coattive) e lungaggini a scapito dell'interesse dei creditori.

Anche in considerazione di ciò, il lasso temporale indicato come necessario per portare ad esecuzione il piano (24 mesi) appare congruo considerato che si auspica una quanto più pronta definizione di tutte le posizioni debitorie, sul condivisibile presupposto secondo cui gli inviti ad effettuare le offerte di vendita del compendio immobiliare verranno rivolti anche ad investitori professionali, soprattutto stranieri, che notoriamente manifestano particolare interesse per la zona di Taormina.

Premesso quanto sopra in punto di fattibilità del piano di ristrutturazione dei debiti presentato, bisogna a questo punto vagliare le censure formulate dal ceto creditorio.

Nello specifico, deve darsi atto che la proposta di piano da ultimo depositata in atti accoglie sia quanto osservato dalla società Popp-1 S.r.L. (il cui credito è stato rideterminato in euro 58.715,63) sia quanto rappresentato dal Comune di Taormina, seppure subordinatamente alle condizioni che verranno di seguito precisate. In merito alle osservazioni formulate da quest'ultimo, bisogna, infatti, rilevare che l'attuale versione del piano compendia l'intero ammontare dell'esposizione debitoria vantata, seppur differenziata in due diverse classi creditorie: l'una, riferibile alla cifra pacificamente riconosciuta, da soddisfare senza alcuna condizione, l'altra, avente ad oggetto la maggiore somma controversa, da pagare previa produzione di idonea documentazione. Posto che in entrambi i casi è prevista la corresponsione dell'integrale importo dovuto entro il medesimo termine, detta scelta appare essere ragionevole.

In merito alle osservazioni presentate dall'Avv. Attilio De Gregorio, quale professionista delegato e custode dei beni pignorati nella procedura esecutiva, è opportuno, invece, osservare quanto segue.

Preliminarmente, deve darsi atto che la procedura esecutiva n. 290/2012 R.G.E. pendente innanzi a questo Tribunale, in virtù del decreto del giudice delegato, è attualmente sospesa con la conseguenza che nella liquidazione dei compensi del custode dovrà tenersi conto di quanto disposto dall'art. 2, comma 3, del DM n. 80/2009.

Con riferimento, invece, ai compensi già maturati, si reputa necessario disporre in via preliminare una modifica del piano. Infatti, il credito vantato dall'Avv. Attilio De Gregorio deve essere inserito tra i crediti prededucibili essendo correlato a spese sostenute nell'ambito di procedure espropriative espletate nell'interesse dei creditori. In merito alla sua quantificazione, in assenza di un decreto di liquidazione emesso del giudice dell'esecuzione, appare corretto determinarne l'importo in via presuntiva così come indicato nel piano (nello specifico, nella cifra di € 10.000,00 complessivi). Resta comunque salva la facoltà del custode-creditore di avanzare istanza di liquidazione innanzi al giudice competente, con la conseguenza che, qualora dovesse essere



riconosciuto in suo favore un credito maggiore, potrà esserne richiesta la rettifica del valore ai fini del riparto. Del resto, una tale scelta non è in alcun modo pregiudizievole dell'interesse di cui è portatore l'Avv. De Gregorio poiché, come già anticipato, le somme derivanti dalla collocazione sul mercato del patrimonio immobiliare delle istanti dovrebbero essere di gran lunga superiori all'esposizione debitoria e destinate al pagamento integrale di tutti i creditori.

Si rende, da ultimo, necessario modificare il piano nel senso di prevedere la sostituzione di Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a con AMCO Asset Management Company S.p.A. in qualità di titolare subentrante dei crediti iscritti in favore della prima, in conseguenza dell'avvenuta cessione degli stessi (ciò risulta dall'atto di scissione parziale del 25 novembre 2020 per atto del notaio dott. Mario Zanchi di Siena rep. 39.399, racc. 20.019, iscritto nel Registro delle Imprese di Siena e di Napoli in data 26 Novembre 2020).

Positivamente vagliata l'ammissibilità e la fattibilità del piano nei termini sopra esposti ed apportate le indicate modifiche, non si ravvisano ragioni ostative alla pronuncia di omologazione.

Considerato che il nuovo Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza non contempla la possibilità di nominare un liquidatore in caso di omologazione del piano (come, invece, precedentemente prevedeva l'art. 15 della legge n. 3 del 2012), grava sulle istanti il compito di porre in essere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato sotto la vigilanza dell'O.C.C., in base a quanto disposto dall'art. 71 CCII. In particolare, le ricorrenti dovranno provvedere alle vendite e alle cessioni tramite procedure competitive sotto il controllo e con la collaborazione dell'OCC sulla base delle stime allegate al piano di ristrutturazione, assicurando con adeguate forme di pubblicità la massima informazione e partecipazione degli interessati. In proposito, l'attuale custode degli immobili pignorati dovrà consentire alle ricorrenti (previa autorizzazione, laddove ritenuto necessario, del GE) di far effettuare le visite degli immobili da vendere.

P.Q.M.

visto l'art. 70 comma 7 CCII;

OMOLOGA

Il piano di ristrutturazione dei debiti proposto dalle signore Mendolia Celeste, nata a Taormina (ME) il 03.03.1985 C.F.:MNDCST85C43L042C, e residente in Taormina (ME) via Madonna Rocca 0, e Mendolia Marcella, nata a Taormina (ME) il 22.05.1993 C.F.:MNDMCL93E62L042B e residente in Taormina (ME) via Madonna Rocca 0, così come modificato in data 24.02.2023 e con le seguenti ulteriori modifiche: a) iscrivere, in entrambi i riparti di stato passivo, i crediti relativi a "Spese esecuzione immobiliare 290/2012 Tribunale di Messina" nella "classe I - prededuzione da pagare integralmente", provvedendo alla contestuale cancellazione della medesima voce dalla classe "classe IV - crediti privilegiati da pagare integralmente"; b) sostituire, in entrambi i riparti di stato passivo, AMCO Asset Management Company S.p.A. a Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a.;



ONERA

le ricorrenti di porre in essere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato sotto la vigilanza dell'O.C.C., in base a quanto disposto dall'art. 71 CCII, nonché di porre in essere gli ulteriori adempimenti propedeutici alla vendita indicati in parte motiva;

DISPONE

che l'OCC trascriva la presente sentenza sui beni oggetto del piano omologato e depositi, ogni sei mesi, una relazione sullo stato delle vendite e dell'esecuzione del piano.

che la presente sentenza, sia pubblicata entro 48 ore in apposita area del Tribunale o del Ministero della giustizia e comunicata a cura dell'O.C.C. a tutti i creditori entro 30 giorni.

DICHIARA

chiusa la procedura.

Si comunichi ai ricorrenti e all'O.C.C.

Messina, il 13.04.2023

Il Giudice delegato
Dott. Daniele Carlo Madia

Alla redazione del presente provvedimento ha collaborato la dott.ssa Sarah Previti in qualità di Magistrato Ordinario in Tirocinio.

Il Giudice affidatario
Dott. Daniele Carlo Madia

